CAMERA DEI DEPUTATI N. 3427

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 novembre 1961 *(stampato n. 1687)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (TAVIANI)

—

Contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 novembre 1961

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

L'assegno ordinario annuo di lire 1 milione per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma, di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, è elevato, a decorrere dallo esercizio finanziario 1961-62, a lire 40 milioni.

ART. 2.

All'istituto di cui al precedente articolo 1 è concesso, per l'esercizio finanziario 1961-1962, un contributo straordinario di lire 20 milioni.

ART. 3.

All'onere complessivo di lire 59 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 39 milioni e lire 20 milioni mediante riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti di parte ordinaria e di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per lo esercizio finanziario 1961-62, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.